



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV **COMUNICATO UFFICIALE N° 38 – 22 DICEMBRE 2020**

Riunione del giorno 21 dicembre 2020

35.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

- **Jessica ALLEGRETTI**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Ordine Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

“ALLEGRETTI JESSICA: Per aver partecipato, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV e così violando gli Artt. 8,10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., nonché delle norme che regolano l'attività del Beach Volley come riportate nel manuale approvato con delibera federale del 20/12/2019”.

All'udienza in modalità videoconferenza risultavano presenti il sostituto procuratore federale Avv. Massimo Caravetta e per l'incolpata l'Avv. Giulia Vigna.

Il rappresentante della procura illustrava i motivi del deferimento e concludeva chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare dell'incolpata. La difesa dell'incolpata discuteva riportandosi poi alle conclusioni della memoria già inviata al Tribunale.

All'esito della discussione il Tribunale riunitosi in camera di consiglio emetteva la seguente sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta aveva preso parte in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, alla manifestazione sportiva di Beach Volley denominata “Torneo AIBV CUP”, non organizzata né autorizzata dalla Federazione.



La difesa nella discussione eccepiva in via preliminare l'estinzione del giudizio per mancato rispetto, da parte della procura, del termine ex art. 49 comma 4 Reg. Giur. Rilevava infatti **come la** comunicazione di conclusione indagini fosse stata recapitata a Jessica Allegretti in data 9 settembre 2020 ed alla stessa sia seguita memoria alla procura.

La comunicazione di esercizio dell'azione disciplinare della procura era invece pervenuta oltre due mesi dopo e quindi questo lasso di tempo sarebbe del tutto ingiustificato e contrario alla previsione di cui all'art. 49 Reg. Giur., come pure alle pronunce del Collegio di garanzia del CONI.

Sempre in via preliminare la difesa eccepiva la compressione del diritto di difesa ed il diritto ad un equo processo.

Tale eccezione era giustificata con il fatto che la procura non aveva nell'atto di deferimento citato la memoria inviata nella fase istruttoria dall'atleta e con la diminuzione dei termini a comparire. Rilevava poi come la propria assistita, non essendo previste particolari manifestazioni FIPAV, aveva valutato l'opportunità di partecipare al Torneo, organizzato da un'associazione affiliata all'Ente di Promozione Sportiva ASI e denominato "AIBVC Cup", Ente riconducibile all'ordinamento sportivo e all'egida del CONI con la possibilità di sfruttare ancora l'estate 2020.

In diritto eccepiva l'insussistenza delle violazioni ascritte a Jessica Allegretti poiché le previsioni degli articoli contestati sanciscono solo un generale obbligo dell'atleta tesserato a rispettare le normative federali e obblighi di lealtà e correttezza. Precisava inoltre come l'atleta non sarebbe stata in grado di accertare se il torneo fosse stato o meno organizzato o autorizzato dalla FIPAV ed accollare tale onere a chi deve partecipare apparirebbe assurdo.

Affermava poi che le norme non erano chiare tanto da non poter costituire base di un'azione disciplinare; riteneva poi che, anche se la Norma fosse chiara e



applicabile nel senso paventato dalla Federazione, la stessa risulterebbe illegittima poiché tenderebbe ad impedire ad enti che, come la FIPAV, appartengono all'ordinamento sportivo e ne seguono regole e normative cogenti, di organizzare qualsivoglia manifestazione di beach volley in assenza di autorizzazione della stessa, senza che tale restrizione della concorrenza avesse una giustificazione.

- Nel merito, in via subordinata la difesa lamentava che la Federazione aveva ingenerato il legittimo affidamento in ordine alla liceità della partecipazione a tornei non organizzati dalla Federazione e/o non autorizzati, visto che quello di cui al presente procedimento era "sotto l'egida" del CONI.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le eccezioni preliminari non possono essere accolte.

Per la prima sul mancato rispetto da parte della procura del termine di cui all'art. 49 comma 4 Reg. Giur. Si deve ricordare che i termini come quello a cui fa riferimento l'Avv. Vigna sono termini ordinatori, come riconosciuto dalla stessa difesa che richiama anche una sentenza del Collegio di garanzia del CONI. Nella fattispecie, considerando anche l'attuale periodo pandemico, non pare che il decorso di due mesi abbia potuto arrecare un danno alla difesa.

Neanche può parlarsi di nullità per il fatto che la procura non ha citato nell'atto di deferimento la memoria che la difesa aveva fatto pervenire. Il mancato richiamo denota che l'organo inquirente non ha ritenuto di accogliere, in quella sede, le eccezioni formulate; le stesse sono state poi in parte riproposte dinanzi a questo Tribunale.

Anche l'altra eccezione risulta superata dal fatto che l'incolpata ha svolto ampia ed esauriente difesa dinanzi a questo giudice con una memoria completa che richiama poi quella già depositata nella fase istruttoria. Nessuna lesione quindi ha subito per l'abbreviazione del termine in virtù anche dell'ampia discussione in sede di udienza.

Nel merito le argomentazioni svolte dalla difesa che tenta di conferire al fatto una connotazione diversa da quella contestata con un'interpretazione non corretta delle norme contenute nel capo di incolpazione, non appaiono accoglibili.



L'azione contestata alla incolpata è quella di aver partecipato ad un torneo non organizzato né autorizzato dalla FIPAV.

Sul punto il RAT all'articolo 19 punto 2 lettera c) prevede che i tesserati hanno il dovere di non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB. L'unico onere è quindi quello, al momento dell'iscrizione, di chiedere se quel torneo rispetta i requisiti.;

È certo e neanche contestato che il torneo organizzato dalla AIBVC CUP non fosse autorizzato dalla FIPAV. Neanche è possibile evocare l'errore in cui sarebbe incorsa l'incolpata per il fatto che il torneo poteva apparire organizzato sotto l'egida del CONI. L'articolo del regolamento sopra richiamato vieta ai tesserati la pratica sportiva della pallavolo se non in competizioni organizzate o autorizzate dalla FIPAV.

Impropriamente la difesa argomenta poi sulla restrizione della concorrenza che attuerebbe la FIPAV con la limitazione imposta ai propri tesserati. Ragionando in tal modo si dimentica che le federazioni sportive non seguono un "mercato" ove vigono i principi come quello della libera concorrenza. Chiunque può organizzare tornei di pallavolo senza dover nulla richiedere alla federazione sportiva. Sono invece i tesserati che scegliendo liberamente di effettuare la disciplina sportiva con la FIPAV ne accettano le norme e si impegnano a non esercitare la stessa attività con qualsiasi altro soggetto. È per questo motivo che prima di effettuare la prestazione sportiva debbono sincerarsi che il soggetto organizzatore sia autorizzato dalla FIPAV:

- PQM

delibera di sanzionare l'atleta Allegretti con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 21 Dicembre 2020

Affissione all'Albo 22 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi